



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 1

unita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MANIACI	FAUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RIZZO	ELISIDORO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PILELLO	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3085/13
depositato il 20/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D011103167/2012 IRPEF-RED.CAP. 2007
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DOTT.STEFANO NORO
VIA ROMA, 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3085/13

UDIENZA DEL

10/06/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

4916

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29/9/14

Il Segretario

Oggetto della domanda

Ricorso di _____ con istanza di trattazione in pubblica udienza avverso l'avviso di accertamento n. T9D011103167/2011 relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2007 con accertamento di maggiori somme dovute per un complessivo ammontare di euro 15.871,33.

Svolgimento del processo

A seguito di verifica della GdF conclusa con PVC in data 12.4.2011, attivata dietro informazioni assunte presso l'amministrazione fiscale francese, veniva acquisita, in base alla speciale normativa in materia, documentazione relativa ad un conto corrente della contribuente presso una banca svizzera (HSBC). Emergeva in particolare che per le annualità d'imposta 2005-2006-2007, la ricorrente aveva avuto presso tale banca disponibilità finanziarie in dollari americani. Ne conseguivano rilievi di vario tipo, per violazione di obblighi dichiarativi (ex art.4 c. 1 e 2 D.L. 167/1990) e in materia di imposte sui redditi, (presunzione di fruttuosità ex art.6 D.L. 167/1990).

L'Agenzia, ritenuta la validità e la correttezza di tali rilievi, emetteva l'avviso di accertamento di cui in oggetto, contestando in particolare:

A-una presunzione di redditi sottratti a tassazione in violazione degli obblighi prescritti in materia di monitoraggio fiscale quantificati in euro 15.647,36 come disponibilità detenuta all'estero, non debitamente dichiarati (quadro RW);

B-una presunzione di fruttuosità (ex art.6 D.L. 167/1990) e sottrazione ad imposizione fiscale dei relativi redditi, quantificati in euro 3.283,91.

L'Ufficio determinava di conseguenza una maggiore IRPEF pari ad euro 5.708 e maggiori imposte da assoggettare a tassazione separata pari ad euro 886 oltre sanzioni per euro 9.096,33.

La ricorrente, con istanza di mediazione, invocava l'annullamento integrale dell'atto impugnato in relazione al rilievo A e l'annullamento parziale, con richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50%, in relazione al rilievo B). L'Ufficio proponeva la riduzione della sanzioni irrogate.

La ricorrente in particolare ha rivendicato la propria adesione allo "scudo fiscale-ter" sottolineando che (secondo la C.M. 43/E del 10.10.2009) il "rimpatrio" di disponibilità finanziarie estingue le relative violazioni di natura tributaria e previdenziale con preclusione di ogni attività di accertamento in relazione a presupposti verificatisi fino al 31.12.2008. Avendo "scudato" per intero la ricorrente le somme presenti sul conto a tale data, l'attività di accertamento sarebbe preclusa per le annualità anteriori.

Quanto all'addebito relativo all'anno d'imposta 2007 la ricorrente lamenta l'errata applicazione retroattiva dell'art.12 D.L. 78/2009 (non applicata per gli anni 2005 e 2006 essendo stata dimostrato che si trattava di somme costituite all'estero in annualità prescritte) osservando che gli estratti conto dimostrano che non vi furono nuovi versamenti nel 2007, riferendosi gli incrementi ad aumenti di valore dei prodotti finanziari (il saldo al 31.12.06 era di 544.093,73 \$ mentre quello al 31.1.2007 era di 549.069,29 \$). Si rileva che il citato art. 12 D.L. 78/2009 è entrato in vigore in data 1.7.2009 ed è applicabile solo a partire dall'anno d'imposta 2009, essendo perciò esclusa un'applicazione retroattiva.

La ricorrente invoca infine l'annullamento parziale dell'atto impugnato per l'anno 2007 per errata applicazione dell'aliquota sui redditi di capitale nella misura del 27%, ricorrendo invece i presupposti per la tassazione mediante imposta sostitutiva con aliquota 12,50% ex art. 18 TUIR. Su tale questione, con successiva memoria la difesa della ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta che l'Agenzia ha adottato in casi analoghi, anche in sede di contraddittorio, l'aliquota ridotta.

L'Ufficio tempestivamente costituitosi ha rivendicato con controdeduzioni -la correttezza dell'applicazione dell'art.12 D.L. 78/2009. In particolare ha precisato che la circolare citata dalla difesa della ricorrente non esclude la determinazione della "eventuale maggiore imposta dovuta su un ammontare pari alla differenza tra l'importo che sarebbe stato imponibile in assenza delle operazioni in questione e quello del denaro e delle altre attività dichiarate" per effetto dell'adesione allo "scudo fiscale-ter" e di conseguenza la legittimità dell'accertamento dei maggiori redditi, come determinati in base al calcolo degli incrementi sul conto nel corso dell'anno 2007.

Con riferimento alla misura dell'aliquota applicata l'Ufficio contesta la sussistenza del presupposto per l'applicazione di quella al 12,50% in quanto dalla documentazione prodotta non emerge che gli investimenti fossero costituiti da obbligazioni di durata superiore a 18 mesi.

? La ricorrente invoca infine l'annullamento parziale dell'atto impugnato per l'anno 2007 per errata applicazione dell'aliquota sui redditi di capitale nella misura del 27%, ricorrendo invece i presupposti per la tassazione mediante imposta sostitutiva con aliquota 12,50% ex art. 18 TUIR.

L'Ufficio pertanto ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

All'udienza odierna svoltasi con la partecipazione del rappresentante dell'Ufficio e del difensore del ricorrente, la Commissione ha assunto la decisione nei termini indicati in dispositivo.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene fondata l'obiezione della ricorrente riferita all'applicazione retroattiva dell'art.12 D.L.78/2009 per gli anni 2005 e 2006 che deve ritenersi errata trattandosi di norma di carattere procedurale. Occorre considerare peraltro che, come documentalmente dimostrato, le disponibilità finanziarie erano state costituite in tali annualità e che gli incrementi verificatisi nel 2007 risultano riferirsi ad aumenti di valore relativi ai prodotti finanziari (titoli azionari e fondi di investimento) intestati alla ricorrente. Il mancato accertamento di ulteriori versamenti nel corso del 2007 induce a ritenere superata la questione relativa all'entità dell'aliquota (27 o 12,50 %) applicabile sui redditi di capitale per tale annualità. Il ricorso merita pertanto integrale accoglimento.

La natura della causa e l'equilibrata contrapposizione degli argomenti delle parti giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'accertamento impugnato. Spese compensate.

Milano, 10 giugno 2014

il relatore



il presidente

